

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico-Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3^o Settore
(Dott. Gianni Irelli)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

Richiamati i seguenti documenti:

- il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/04/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 4 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2018, le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'annualità 2018;

Richiamati altresì:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale recita testualmente: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che, testualmente, recita: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il prediesseto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

Dato atto che la lett. a), comma 42 dell'articolo unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del blocco dell'aumento delle aliquote tributarie;

Dato altresì atto che l'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha prorogato il predetto blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018 e che a tutt'oggi non esiste una norma di legge che preveda la proroga ulteriore di tale disposizione anche oltre il 31/12/2018;

Ritenuto doveroso, in un periodo caratterizzato ancora da una perdurante crisi per famiglie ed imprese, non dare seguito ad alcun aumento di aliquota e, pertanto, confermare per l'annualità 2019 le tariffe TOSAP, così come deliberate per l'annualità 2018 con atto di G.M. n. 160/2017 ed indicate nel presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato "A");

Ritenuto opportuno deliberare comunque in merito, in deroga al principio di economicità degli atti, al fine di perseguire l'obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti della cittadinanza, pur in assenza di variazioni delle tariffe dei tributi in parola;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 2016 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 12.602 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella IV classe (comuni fino a 30.000 abitanti);

Esaminati i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2019 che si allegano al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato "A");

Richiamati:

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e del Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario-Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per l'anno 2019, le tariffe Tosap già applicate nell'annualità 2018, così come indicate nel prospetto allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si approva;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del Decreto](#)

Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in merito;
6. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale responsabile dell'Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile TOSAP, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione.

Inoltre, ravvisata l'urgenza con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A"**COMUNE DI MONTEPRANDONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
UFFICIO TRIBUTI****TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2019****1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 44)**

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METR ^O	QUADRA TO (euro)		
		CATEGORIA		
	I	II	III	IV
OCCUPAZIONI DEL SUOLO (c. 1, lett. A)	22.21	17.04	11.88	6.71
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI IL SUOLO (c. 1, lett. C)	7.40	5.68	3.96	2.24
OCCUPAZIONI CON TENDE, FISSE O RETRATTILI, AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (C.2)	6.71	5.11	3.56	2.01
PASSI CARRABILI (C.3)	11.10	8.52	5.94	3.36
PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE NON RISULTANO UTILIZZABILI E, DI FATTO, NON UTILIZZATI (c. 9)	2.22	1.70	1.19	0.67
PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (C. 10)	6.71	5.11	3.56	2.01
DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO, PREVIO RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SULL'AREA ANTISTANTE SEMPLICI ACCESSI, CARRABILI O PEDONALI, POSTI A FILO CON IL MANTO STRADALE,.. PER UNA SUPERFICIE COMUNQUE NON SUPERIORE A MQ. 10 (c. 8)	2.22	1.70	1.19	0.67
OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE. LA TASSA E' COMMISURATA ALLA SUPERFICIE DEI SINGOLI POSTI ASSEGNAZIONI (c. 12)	22.21	17.04	11.88	6.71

Le superfici eccedenti i mille mq. sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, c. 5, primo periodo).

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE		TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO (euro)			
		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
OCCUPAZIONI DEL SUOLO (c. 2, lett. A)	Giornaliera	1.55	1.16	0.77	0.46
	Oraria	0.06	0.05	0.03	0.02
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI IL SUOLO (c. 2, lett. C)	Giornaliera	0.52	0.38	0.26	0.15
	Oraria	0.02	0.02	0.01	0.01
OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI (c. 3)	Giornaliera	0.46	0.35	0.23	0.14
	Oraria	0.02	0.01	0.01	0.01
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (c. 4)	Giornaliera	1.70	1.28	0.85	0.51
	Oraria	0.07	0.05	0.04	0.02
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (c. 5)	Giornaliera	0.77	0.58	0.39	0.23
	Oraria	0.03	0.02	0.02	0.01
OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (c. 5) *	Giornaliera	0.31	0.23	0.15	0.09
	Oraria	0.01	0.01	0.01	0.01
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (c. 6)	Giornaliera	1.08	0.81	0.54	0.33
	Oraria	0.05	0.03	0.02	0.01
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (c. 6/bis)	Giornaliera	0.77	0.58	0.39	0.23
	Oraria	0.03	0.02	0.02	0.01
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (c. 7)	Giornaliera	0.31	0.23	0.15	0.09
	Oraria	0.01	0.01	0.01	0.01

- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta in misura del 50% (c. 1);
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (c. 8);
- Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 % (art. 42, c. 2);
- Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, c. 5);
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente 100 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 42, c. 5)

3) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ART. 48, C. DA 1 A 6)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE (euro)	
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 lt.	per ogni 1.000 lt. o frazione superiore a 3.000 lt.
A) Centro abitato	39.25	7.85
B) Zona limitrofa	23.76	4.75
C) Sobborghi e zone periferiche	10.33	2.07
D) Frazioni	5.16	1.03

4) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (ART. 48, C. 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE (euro)	
A) Centro abitato	10.33	
B) Zona limitrofa	7.75	
C) Sobborghi, zone periferiche e frazioni	5.16	